

ORDINANZA N. 28 /2019

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;


VISTA la nota della Polizia Di Stato – VI Zona Polizia di Frontiera- Ufficio di Polizia di Frontiera di Napoli, del 06.06.2019, assunta al prot. AdSP n. 13227 in pari data, con la quale veniva richiesta l'assegnazione temporanea di circa 15 stalli di sosta nei pressi della Caserma Villa del Popolo, a causa delle mutate esigenze istituzionali, nonché presenza di personale Polstato aggregato, dovuto alla manifestazione Universiadi 2019, dal 27 al 16 luglio, con villaggio atleti sito presso il porto di Napoli;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

A decorrere dalla data in vigore della presente ordinanza e fino al 18 luglio 2019, l'area demaniale marittima sita in Calata Villa del Popolo, adiacente la palazzina Magazzini Generali (silos granari) come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente è riservata esclusivamente alla sosta dei veicoli appartenenti al personale della Polizia di Frontiera.



E' fatto divieto di sosta a veicoli non rientranti nella suddetta categoria.

Le auto autorizzate alla sosta dovranno essere munite di apposito pass nominativo associato alla targa da rilasciarsi a cura dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima

Art.3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e si intenderà tacitamente abrogata in data 19 luglio 2019.

Napoli, li 18 GIU. 2019

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO

